



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT



verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.22
del 26/04/2023

oggetto: **Modifica al regolamento per la disciplina della TARI ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e del comma 660 della legge 147/2013 e s.m.i**

L'anno duemilaventitree, nel mese di Aprile, il giorno ventisei - mercoledì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 18:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 18:15 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA	P	
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI	P		23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.24----

ASSENTI n.1.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: DI PALMA NICOLA, SANTANGELO LUIGI, DI NUNNO SAVERIO, LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio comunale MATARRESE**, pone in discussione il 3° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 E DEL COMMA 660 DELLA LEGGE 147/2013 E S.M.I.**»

Risultano presenti n.24 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n.23 in aula consiliare**, Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VITRANI, VENTOLA, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia, BUCCI;
- **n. 1 in videoconferenza sincrona: CAPORALE;**

Assenti n.1: SCHIRONE.

Il **Presidente del Consiglio MATARRESE** passa la parola al Consigliere Delegato FARFALLA per l'illustrazione della proposta.

Consigliere FARFALLA: illustra le modifiche che con il provvedimento si intendono apportare al Regolamento in oggetto, concernenti da un lato il recepimento della deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF, riguardante l'adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), e dall'altro l'introduzione di agevolazioni TARI per la durata di cinque anni a favore delle attività che dovessero insediarsi nel centro storico, finalizzate ad incentivare nuovi insediamenti per la riqualificazione della zona Castello.

[Alle ore 19:22 il Segretario Generale comunica, ai fini della verbalizzazione, di doversi allontanare dall'Aula per qualche minuto].

Chiede ed ottiene la parola la **Consigliera LANDOLFI** per alcune osservazioni: l'art. 33bis del Regolamento prevede la possibilità di una ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art.33 per i beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas per il settore idrico. Ritiene eccessiva la soglia minima di 100 euro della singola rata fissata dal comma 3 per poter accedere al beneficio, rivolgendosi la norma a soggetti in stato di disagio economico: non conosce i parametri sulla base dei quali è stata individuata tale soglia, ma ritiene opportuno ridurla a 50 euro. Altra perplessità riguarda l'annotazione contenuta nel parere di regolarità contabile, dichiarato favorevole "*nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dell'agevolazione di cui all'art.28 comma 7 e successivi nel rispetto degli equilibri di bilancio*": chiede di conoscere quali sono le risorse finanziarie a cui si fa riferimento in quanto non si possono evincere dalla lettura della proposta di deliberazione. Nel caso in cui tali risorse non fossero ad oggi note, il Consiglio sarebbe oggi chiamato a deliberare senza conoscere preventivamente l'impatto di tali agevolazioni sugli equilibri di bilancio.

Consigliere FARFALLA: ritiene che sia necessario contestualizzare la soglia minima di 100 euro all'intero disposto dell'art.33 bis, che prevede che l'agevolazione possa essere concessa "*qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni*"; tale fattispecie non ricorre al momento e pertanto non si è ritenuto di dover ridurre la rata anche in virtù del fatto che il Regolamento già prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della TARI in quattro rate. A ciò si aggiunga che l'adeguamento al

Regolamento prevedeva, in caso di rateizzazione, un aumento del gettito da applicare al contribuente, che si è scelto di non applicare. In merito infine a quanto dichiarato nel parere di regolarità contabile, è naturale che in questa fase non si possa essere in grado di prevedere le risorse finanziarie necessarie a copertura dell'agevolazione, non potendosi prevedere con esattezza quante saranno le nuove attività che, spinte dall'introduzione di tali agevolazioni, si insedieranno nel centro storico; la situazione sarà monitorata costantemente al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.

La **Consigliera LANDOLFI** chiede di modificare il testo dell'art.33bis inserendo al comma 3 l'espressione "*fino a*" prima di 100 euro.

[Alle ore 19:29 il Segretario Generale rientra in Aula].

In replica il **Consigliere FARFALLA** si impegna personalmente a ridurre l'importo della soglia minima di 100 euro nel caso in cui l'ipotesi in discussione - contemplata dalla lett. b) del comma 1 dell'art.33 bis - dovesse verificarsi, ribadendo che trattasi di un'ipotesi decisamente remota.

Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

con voti

favorevoli-----diciannove---**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino, CAPORALE** (in videoconferenza), **BUCCI;**

contrari-----zero---;

astenuti:-----cinque---**TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia;**

su

presenti-----ventiquattro

assenti-----uno---**SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

Il sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente deliberazione che recepisce la modifica al Regolamento TARI , ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e ulteriori agevolazioni ai sensi del comma 660 della legge 147/2013 e s.m.i. , a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi della disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, per quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Canosa di Puglia con propria deliberazione n. 38 del 29/07/2020 modificata con successivo atto n. 35 del 29/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 che così dispone: "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Considerato che è volontà dell'amministrazione Comunale, al fine del rilancio dell'economia locale nel centro storico, intraprendere delle azioni di sostegno economico a favore dei cittadini e delle imprese che aprono attività nella zona indicata nella piantina allegata sotto la lettera C prevedendo per le nuove attività l'esenzione dal pagamento della TARI per anni 5;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno

successivo a quello di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto opportuno e necessario modificare gli articoli del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 38 del 29/07/2020 e sua modifica con deliberazione CC n. 35 del 29/06/2021, come evidenziato in grassetto_corsivo nello schema di regolamento allegato 1 e come riportato nello schema di regolamento definitivo allegato 2

Considerato che il parere di regolarità contabile si intende espresso anche ai sensi delle verifiche dall'art.153 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti.

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.25 del 24/04/2023 acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 24/04/2023 al n.16333

con voti

favorevoli-----diciannove----**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino, CAPORALE (in videoconferenza), BUCCI;**

contrari-----zero----

astenuti:-----cinque----**TOMASELLI, LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia;**

su

presenti-----ventiquattro

assenti-----uno----**SCHIRONE;**

DELIBERA

- 1) Dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
- 2) Approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto le modifiche del regolamento di disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione di CC n. 35 del 29/06/2021 e precisamente agli articoli 1 – 11 – 26 – 27 bis – 27 ter – 28 – 32 - 33 , nonché il nuovo articolo 33 bis e 33 ter, i cui testi sono riportati negli allegati n. 1 e n. 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Prendere atto e pertanto** approvare il testo innovato del Regolamento della Tari, come da allegato 2 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto inoltre che**, l'ente si riserva di analizzare annualmente l'effetto della misura di agevolazione di cui all'art. 28 comma 7 e successivi, nell'ottica di:
 - prevedere le relative risorse finanziarie a copertura dell'agevolazione stessa e al fine di rispettare gli equilibri di bilancio;
 - evitare eventuali comportamenti elusivi rispetto alla ratio dell'agevolazione concessa che di fatto non alimentano generazioni di "nuove attività";
- 5) Provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) Pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento allegato

Indi ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche relative ai procedimenti amministrativi conseguenti, per alzata di mano con 24 voti favorevoli su 24 presenti, assenti UNO (SCHIRONE),

delibera

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.

Pagina bianca

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il Presidente del Consiglio

Giovanni Matarrese
